



Centro Residenziale Anziani “Umberto I°”

REGOLAMENTO COMITATO FAMILIARI OSPITI

**CRAUP
Sedi di Piove di Sacco e Stra**

REGOLAMENTO COMITATO FAMILIARI OSPITI

Art. 1

Costituzione organismi rappresentativi degli ospiti e dei familiari

Il CRAUP, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001, n. 3, favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo dei familiari degli ospiti, denominato 'Comitato Familiari Ospiti', d'ora in avanti semplicemente 'Comitato'.

Il Comitato svolge compiti di:

- a) collaborazione con il CRAUP per la migliore qualità dell'erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie e agli ospiti;
- b) promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli ospiti;
- c) partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

Il Comitato è tenuto a rispettare lo Statuto e i Regolamenti del CRAUP vigenti.

La costituzione e il funzionamento del Comitato è regolamentato dal presente Regolamento.

Art. 2

Rappresentatività

Ai sensi del citato articolo 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001, n. 3, si ritiene rappresentativo il Comitato che aggreghi complessivamente almeno il 40 % dei familiari degli ospiti.

Considerato che il CRAUP è costituito da tre Centri di Servizio, la Casa Soggiorno di via S. Rocco, la RSA di via Botta e la RSA di Stra, si ritiene rappresentativo il comitato che aggreghi almeno il 40% dei familiari degli ospiti.

Art. 3

Costituzione del Comitato

I familiari si riuniscono in Assemblea Costitutiva per la designazione dei loro rappresentanti. L'Assemblea Costitutiva determina al suo interno i criteri specifici per la nomina dei componenti il Comitato così come previsto dal precedente Art. 2.

I rappresentanti designati dovranno essere in numero di 5 (cinque), così suddivisi: 2 (due) in rappresentanza di Casa Soggiorno, 2 (due) per la RSA di via Botta e 1 (uno) per la RSA di Stra.

L'Assemblea Costitutiva per essere valida dovrà raggiungere il *quorum* del 51% del numero complessivo dei familiari degli ospiti in prima convocazione, mentre dovrà raggiungere il *quorum* del 40% in seconda convocazione. Affinché sia garantito il *quorum* del 40% in seconda convocazione, ogni familiare potrà servirsi della delega. E' ammessa una sola delega per ogni familiare.

Per ogni ospite è ammesso un solo familiare. Il familiare contraente, cioè colui che si è obbligato all'atto dell'accoglimento, ha diritto di prelazione su altri familiari per la partecipazione all'Assemblea Costitutiva. In caso di assenza potrà delegare, per iscritto, un altro familiare. Per gli ospiti a carico del Comune è prevista apposita sottoscrizione per l'autorizzazione a favore di un familiare per la loro rappresentanza. Per gli ospiti senza alcun familiare non è prevista la rappresentatività.

Si considerano, prioritariamente, familiari le persone obbligate agli alimenti come previsto dall'art. 433 del Codice Civile.

Sono ammessi all'Assemblea Costitutiva anche i familiari degli ospiti temporanei e diurni.

REGOLAMENTO COMITATO FAMILIARI OSPITI

Saranno eletti i primi cinque candidati che conseguiranno il maggiore numero di voti. A parità di voti sarà eletto il familiare più anziano d'età.

L'Assemblea Costitutiva dovrà nominare, oltre ai cinque candidati eletti e in ordine al numero di voti ottenuti, cinque candidati di riserva che andranno ad integrare il Comitato, subentrando, in caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti del Comitato stesso. I subentranti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

L'Assemblea Costitutiva conclude i lavori con la designazione dei componenti del Comitato e la definizione dell'ordine del giorno della prima riunione del Comitato. Tale ordine del giorno dovrà includere la nomina del Presidente e del Segretario del Comitato stesso.

Art. 4

Nomina del Presidente e del Segretario

Nella prima riunione i membri del Comitato dovranno eleggere al loro interno il Presidente e il Segretario.

Il Segretario, alla scadenza del mandato, resterà in carica fino all'elezione del nuovo Comitato, organizzando le nuove designazioni.

Art. 5

Compiti del Presidente

- Costituire i Gruppi di lavoro di cui all'Art. 7.
- Convocare i Gruppi di lavoro almeno una volta ogni sei mesi.
- Coordinare i Gruppi di lavoro.
- Mantenere rapporti con l'Amministrazione del CRAUP relativamente alle problematiche relative all'organizzazione.
- Farsi portavoce presso l'Amministrazione del CRAUP delle problematiche relative agli ospiti e ai familiari.
- Convocare l'Assemblea Costitutiva, previo avviso scritto al Dirigente del CRAUP, per procedere alla designazione del nuovo Comitato.
- Convocare l'Assemblea Costitutiva, previo avviso scritto al Dirigente del CRAUP, per procedere alla designazione del nuovo Comitato qualora 3/5 dei famigliari aventi diritto al voto ne facessero richiesta scritta.
- Intrattenere rapporti con l'ULSS di competenza, nonché con il Presidente della Conferenza dei Sindaci.

Art. 6

Compiti del Segretario

- Informare i componenti del Comitato in relazione alle comunicazioni del Presidente o alle comunicazioni riguardanti il CRAUP.
- Mettere in atto le procedure per la convocazione del Comitato e più in generale per la convocazione dell'Assemblea Costitutiva.
- Redigere e custodire il verbale delle riunioni.

Art. 7

Costituzione dei Gruppi di Lavoro nei Centri di Servizio

Il Comitato, al fine di facilitare lo svolgimento delle proprie funzioni, struttura uno o più Gruppi di Lavoro per ogni Centro di Servizio.

Art. 8

Durata del Comitato

Il Comitato resta in carica tre anni.

Sei mesi prima dello scioglimento, il Presidente del Comitato dovrà stabilire i tempi e le modalità di convocazione dell'Assemblea Costitutiva per la nomina dei componenti del nuovo Comitato.

REGOLAMENTO COMITATO FAMILIARI OSPITI

Art. 9

Rapporti Comitato/CRAUP

Il presidente del Comitato farà pervenire al Dirigente del CRAUP, almeno 10 giorni prima, idonea comunicazione della data, ora, e ordine del giorno delle riunioni del Comitato.

Qualora si ritenesse necessaria la presenza di uno o più dipendenti o professionisti del CRAUP, dovrà farne richiesta scritta e motivata al Dirigente del CRAUP.

Art. 10

Riunioni del Comitato

I componenti del Comitato partecipano regolarmente alle sedute. In caso di assenza la stessa dovrà essere giustificata al Presidente del Comitato. Dopo tre assenze ingiustificate l'incarico di componente del Comitato decadrà. Sarà cura del Presidente individuare idoneo sostituto.

Art. 11

Sede delle riunioni

Il Comitato provvede a richiedere idonea sede per le riunioni.

I locali assegnati saranno accessibili previa richiesta da presentare al Dirigente del CRAUP almeno due giorni prima dell'utilizzo.

Art. 12

Incompatibilità con gli incarichi

Sono incompatibili con la nomina a componente del Comitato gli amministratori pubblici e i dipendenti del CRAUP.

Art. 13

Spese

Sono a carico del CRAUP le sole spese generali, comprese quelle per la stampa e spedizione degli inviti, relative alle nomine per la costituzione del Comitato di cui all'Art. 2.

Art. 14

Norme transitorie

Il Presidente, in collaborazione con il Segretario, dell'attuale 'Comitato Familiari' dovrà adempiere a quanto previsto dal presente Regolamento, in particolare per quanto concerne i contenuti dell'Art. 3 relativi alla convocazione dell'Assemblea Costitutiva per la costituzione del nuovo 'Comitato Familiari Ospiti'.